



Piazza Roma nr.45
25016 GHEDI (BS)

C.C. Nro 22 del 23-05-2022

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: MODIFICA TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2022

L'anno duemilaventidue addì ventitre del mese di maggio in Ghedi nella sala del Palazzo Civico, a seguito di convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale in Prima Convocazione, Seduta Straordinaria, e in Sessione Pubblica.

Il Consiglio Comunale inizia i propri lavori alle ore 19:00.

Accertate le presenze, risultano:

	Presente		Presente
PASINI PROVEZZA ANNA MANUELA	Presente	Casali Federico	Presente
Borzi Lorenzo	Presente	DEL CAMPO ATTILIO	Presente
Storti Alessandra	Presente	BRONTESI LUIGI	Presente
TOMASI MASSIMO	Presente	Alberti Margherita	Assente
GALLONI MICHELA	Presente	Bertocchi Ivan	Assente
TRENTINI BORTOLO	Assente	SCARANO LUIGI	Assente
SAVOLDI ARMANDO	Presente	DABELLANI TANYA	Assente
Ruffo Egeria	Presente	Beluzzi Giacomo	Presente
Sorbo Antonio	Presente		

Nro Presenti: 12

Nro Assenti: 5

Partecipano alla seduta gli assessori:

CAZZAVACCA GIOVANNI	P
MOLGORA DANIELE	P
Mostarda Luca	P
BRESCIANI DELIA	P
DA RE MARICA	P

Assiste il Segretario Comunale dott. Luigi Lanfredi

Il Presidente del Consiglio Comunale, Lorenzo Borzi, constatata la validità del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Il Consiglio Comunale, come sopra riunito, ha adottato il provvedimento entro riportato

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta dell'Assessore al Bilancio e Tributi dott. Daniele Molgora e con la collaborazione della posizione organizzativa di riferimento Dssa Giuseppina Sciamanna.

Visti

- L'art. 1 commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che ha introdotto a partire dal 01 gennaio 2014 la nuova TARI, in sostituzione dei precedenti prelievi applicati fino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti.
- L'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha abrogato, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC), ad eccezione delle disposizioni relative alla TARI.

Richiamato l'art. 1 comma 527 della legge 205/2017 che assegna all'ARERA (autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, tra le quali:

- Predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";
- Approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;
- Verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi.

Viste le delibere di ARERA (autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente):

- la delibera n. 493 del 24 novembre 2020 che ha stabilito l'aggiornamento del metodo tariffario rifiuti - MTR - ai fini della predisposizione delle tariffe per l'anno 2021.
- la deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025"

- la determinazione n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”

Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.

Richiamata la propria delibera n. 13 del 28 aprile 2022 “Determinazione tariffe per l’applicazione della tassa rifiuti (TARI) - anno 2022 - conferma tariffe TARI 2021, con la quale in via prudenziale in attesa del nuovo piano tariffario, si confermavano le tariffe TARI 2021.

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 28/04/2022 è stato approvato il Piano economico finanziario (PEF) del servizio d’igiene urbana per l’anno 2022.

Dato atto che l’approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della TARI per l’anno 2022.

Rilevato che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per l’anno 2022, secondo il metodo MTR-2 approvato con deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021, dell’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA)

Vista la nota del 17/05/2022 Prot. n. 10169 con la quale il gestore CBBO Srl ha fornito un piano tariffario a copertura dei costi previsti nel Piano Finanziario 2022

Ritenuto di determinare pertanto le tariffe TARI da applicare per l’anno 2022

Visto il decreto legge n.228 del 30 dicembre 2021 che ha previsto il differimento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali.

Visto l’art.3, comma 5-quinquies del D.L. n. 228/2021, convertito con modificazioni, dalla L. n. 15/2022, che consente l’approvazione di regolamenti e tariffe TARI, nonché della tariffa corrispettiva, entro il 30 aprile di ciascun anno, in deroga al comma 683 dell’art.1 della legge n. 147/2013.

Vista l’art.43 del Decreto Aiuti del 05/05/2022, D.L.50/2022 pubblicato in data 17/05/2022, che ha modificato l’art.3 del DL 228/2021 con la seguente previsione: “nell’ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell’anno di riferimento, il termine per l’approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica

dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.”.

Visto l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 dispone che: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

Visto l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

Visto l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

Preso atto della delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 29/07/2021 di approvazione del regolamento comunale per la disciplina della tariffa corrispettiva sui rifiuti in vigore dal 01 gennaio 2021.

Richiamato il prospetto redatto dal gestore del servizio rifiuti, C.B.B.O. srl con sede in Ghedi via Industriale 33/35, allegato A della presente delibera quale parte integrante, nella quale sono riportate le suddivisioni tra costi fissi e costi variabili e l'imputazione tra utenze domestiche e utenze non domestiche.

Preso atto dei coefficienti per la determinazione della quota fissa e della quota variabile delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche di cui all'allegato A.

Preso atto dell'allegato A contenente la proposta di adozione delle “tariffe TARI” per l'anno 2022, per le utenze domestiche e non domestiche determinate dal Piano Finanziario sopra richiamato.

Ritenuto di confermare che, per le utenze non domestiche che non dispongono di aree operative, si applicano i listini in vigore.

Atteso che, ai sensi del comma 15 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni nella L. 214/2011, e ss.mm.ii., la deliberazione di approvazione delle tariffe è inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del

federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

Preso atto dello Statuto comunale.

Atteso che il responsabile del procedimento è: dssa Giuseppina Sciamanna, responsabile ufficio tributi.

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art.49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 in ordine alla regolarità tecnica e/o contabile espressi dal Responsabile del servizio interessato.

Consiglieri presenti e votanti n. 12

Con voti favorevoli n. 9

contrari n. 3 (Savoldi Armando, Ruffo Egeria, Sorbo Antonio)

Astenuti n. 0

Espressi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di approvare l'allegato A della presente delibera quale parte integrante, nella quale sono riportare le suddivisioni tra costi fissi e costi variabili e l'imputazione tra utenze domestiche e utenze non domestiche
3. di approvare le tariffe per il servizio di gestione dei rifiuti - TARI per l'anno 2022, predisposte sulla base del Piano Finanziario degli investimenti relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto da C.B.B.O. srl con sede in Ghedi via Industriale 33/35 , come risultano dall'allegato prospetto A, quale parte integrante della presente delibera.
4. di confermare che, per le utenze non domestiche che non dispongono di aree operative, si applicano i listini in vigore.
5. di dare atto che sulle tariffe TARI viene calcolato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato nella misura del 5%.
6. di inserire la presente delibera, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, nei termini di legge.
7. Di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 sul procedimento amministrativo e successive modifiche, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia (TAR Lombardia), di norma alla sezione staccata di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità, entro e non oltre 60 giorni (art. 29 c.p.a.) decorrenti dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio o

in alternativa entro 120 giorni con ricorso a rito speciale al Capo dello Stato (ex art. 130 c.p.a.) ai sensi dell'art. 9 DPR 24 novembre 1971, n. 1199; inoltre, si avvisa che vi sono termini di decadenza di 120 giorni anche in caso di azione risarcitoria (proponibile anche senza previa impugnazione dell'atto ai sensi dell'articolo 30 c.p.a.). L'azione di nullità é invece soggetta al termine di decadenza di 180 giorni ai sensi dell'articolo 31 comma 4 c.p.a.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza di dare attuazione alla presente deliberazione anche in considerazione della necessità di provvedere celermente alla approvazione di quanto deliberato

VISTO l'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 (T.U.E.L.);

Presenti n. 12

Con voti favorevoli n. 9

Contrari n.3 (Savoldi Armando, Ruffo Egeria, Sorbo Antonio)

Astenuti n . 0

espressi nelle forme di legge dai presenti e votanti,

DELIBERA

Di dichiarare con separata votazione l'immediata eseguibilità del presente atto ai sensi dell'art. 134 4 comma D.Lgs n. 267/00.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente del Consiglio
F.to Lorenzo Borzi

Il Segretario Comunale
F.to Luigi Lanfredi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che copia di questa deliberazione, su conforme dichiarazione del Messo, è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune in data 25-05-2022 per rimanervi pubblicata 15 giorni consecutivi, così come prescritto dall'art. 124 - I comma - del D.Lgs. 18/08/2000, n.267

Il Segretario Comunale
F.to Luigi Lanfredi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art.134 comma 3, D.Lgs 18 agosto 2000, n.267)

Si comunica che la su estesa deliberazione diverrà esecutiva decorsi 25 giorni dalla avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 comma 3, D.Lgs. 18/08/2000, n.267.

Copia conforme all'originale informatico

Il Funzionario incaricato
Ufficio Segreteria



Piazza Roma nr.45
25016 GHEDI (BS)

Proposta di Consiglio n.20 del 18-05-2022

Allegato alla Deliberazione di Consiglio Comunale N. 22 del 23-05-2022

OGGETTO: MODIFICA TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2022

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 COMMA I D.LGS.267/2000

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

- Si esprime parere favorevole in ordine alla proposta in oggetto.

Ghedi, lì 23-05-2022

Il Responsabile
F.to Giuseppina Sciamanna

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 COMMA I D.LGS.267/2000

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

- Si esprime parere favorevole in ordine alla proposta in oggetto.

Ghedi, lì 23-05-2022

Il Responsabile
F.to Luisa Ruzzenenti
